COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 1° APRILE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZAPPA**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 825

Comunicazioni del Presidente . . . .

PRESIDENTE 825

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

BASSO ed altri: Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari (962);

MARTUSCELLI ed altri: Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari presso la Corte di appello (2139) 825

PRESIDENTE . . . 825, 828, 830, 832, 833, 835, 836, 837

DE FLORIO 830, 833

LUZZATTO . . 828, 830, 832, 833, 834, 835

MANNIRONI 831, 832, 836, 837

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* 832, 833, 834, 835, 836, 837

VALIANTE, *Relatore.* 826, 830, 832, 833, 834, 836, 837

Votazione segreta:

PRESIDENTE 837

La seduta comincia alle 10.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bonaiti è in congedo.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Berretta e Luzzato sostituiscono rispettivamente i deputati Bova e Cacciatore per la discussione delle proposte di legge abbinate 962 e 2139.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Basso ed altri: Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari (962); Martuscelli ed altri: Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello (2139).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Basso, Luzzato, Cacciatore, Pigni, Angelino Paolo e Franco Pasquale: « Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari », e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Martuscelli, Berlinguer Mario, Fortuna, Di Piazza e Macchiavelli: « Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello ».

Prego il deputato Valiante di sostituirsi al relatore onorevole Martuscelli, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

VALIANTE, *Relatore*. Il tema, oggi al nostro esame, è stato già ampiamente discusso, sia pure incidentalmente, in varie occasioni dalla nostra Commissione nonché in Assemblea quando ebbe luogo la discussione della proposta di legge del deputato Berlinguer Mario. Pertanto credo che saranno necessarie solo poche parole per svolgere la relazione.

Il Consiglio giudiziario è un organo consultivo dell'organizzazione giudiziaria con sede presso ciascuna corte di appello.

L'ordinamento giudiziario del 1941, stabiliva che i consigli giudiziari fossero composti dal primo presidente della corte di appello, dal procuratore generale del regno presso la corte di appello, da un presidente di sezione della corte, designato annualmente dal primo presidente, dal presidente del tribunale del luogo ove ha sede la corte di appello, dal procuratore, allora del re imperatore, presso il tribunale locale. Questi due ultimi membri, cioè i capi degli uffici giudiziari locali non erano di diritto sempre presenti, non intervenivano contemporaneamente alle riunioni, perché vi erano invitati a seconda delle questioni che il Consiglio doveva dibattere.

Subito dopo il ripristino delle istituzioni democratiche, con il decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura, si cercò di dare una prima struttura democratica ai consigli giudiziari, e venne stabilito che, accanto al primo presidente ed al procuratore generale della corte ed al posto degli altri membri di diritto, pure designati dal primo presidente, venissero eletti cinque membri di grado non inferiore a consigliere di corte di appello.

Questa prima modificazione in senso democratico, pur rappresentando, senza dubbio, un notevole passo avanti, escludeva del tutto i rappresentanti della categoria dei magistrati di tribunale che era divenuta vastissima in quanto era stato unificato il ruolo di pretore e quello di giudice di tribunale.

Da allora i consigli giudiziari sono stati eletti puntualmente ogni due anni, con la esclusione di qualsiasi rappresentanza di magistrati di tribunale.

Però, questa esclusione, progressivamente si è dimostrata pregiudizievole non soltanto in relazione alle funzioni dei singoli consigli giudiziari ma anche in relazione alla sua stessa struttura.

Di qui una serie di proposte, già avanzate nella passata legislatura, volte a far comprendere tra i membri dei consigli giudiziari presso le corti di appello anche i magistrati di tribunale.

Oggi, all'ordine del giorno della nostra Commissione, sono due proposte di legge che tendono ad apportare una serie di modifiche all'attuale struttura dei consigli giudiziari. La proposta d'iniziativa dei deputati Basso ed altri propone, prima di tutto, di eliminare quali membri di diritto il primo presidente di corte di appello e il procuratore generale della Repubblica. Non esclude, però, che possano essere egualmente eletti quali membri della categoria dei magistrati di corte di cassazione.

Propone, inoltre, di portare a sette il numero dei componenti effettivi ed a tre il numero dei componenti supplenti del consiglio giudiziario, e di assicurare, sia pure senza una specifica limitazione, che tra i sette ed i tre siano rappresentati e magistrati di cassazione e magistrati di corte d'appello e magistrati di tribunale. Propone la soppressione del sistema di votazione per lettera che è in vigore sin dal decreto-legge del 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura. Prevede che le funzioni di segretario siano esercitate non più da un magistrato designato dal primo presidente della corte d'appello (così come stabiliva il decreto-legge più volte ricordato) ma dal magistrato componente del consiglio meno anziano per servizio.

L'altra proposta di legge, quella di iniziativa dei deputati Martuscelli ed altri, appartenenti al gruppo socialista, mentre conferma come membri di diritto dei singoli consigli giudiziari il primo presidente della corte di appello e il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, prevede la partecipazione di altri dieci membri, sette effettivi e tre supplenti, eletti da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto tra le tre categorie dei magistrati di cassazione, di appello e di tribunale. Propone, inoltre, di immettere nel consiglio giudiziario due membri estranei all'ordine giudiziario, scelti tra categorie che abbiano una particolare conoscenza dei problemi della giustizia e della magistratura. Questi membri estranei verrebbero eletti o dai consigli regionali, dove esistono, oppure dai consigli provinciali. Il deputato Martuscelli nella sua proposta di legge suggerisce, ancora, di portare a quattro anni la durata in carica dei componenti i consigli giudiziari. Anche con questa proposta di legge di stabilisce di affidare le funzioni di segretario al magistrato componente effettivo del consiglio meno anziano per servizio.

La necessità di modificare la struttura dei consigli giudiziari, almeno per ciò che riguar-

da la composizione dei suoi membri, è universalmente sentita. Anche il Consiglio superiore della magistratura, che non sempre ha confortato il Parlamento di pareri concordi rispetto alle sue vedute (o almeno a quelle della maggioranza), questa volta all'unanimità, si è pronunciato perché i componenti dei consigli giudiziari siano integrati anche dai rappresentanti dei magistrati di tribunale. Se una certa differenziazione di idee c'è stata tra i membri del Consiglio superiore della magistratura (com'è noto dai comunicati ufficiali e dalle notizie ufficiose) ciò è avvenuto solo in relazione alle funzioni da attribuire ai consigli giudiziari. Credo che la nostra Commissione sia d'accordo di non affrontare in questa sede il tema delle funzioni dei consigli giudiziari e, ciò, proprio allo scopo di varare al più presto possibile la riforma strutturale dei consigli giudiziari per consentire che nella prossima tornata elettorale i magistrati di tribunale possano partecipare all'elettorato passivo. D'altro lato il problema delle funzioni dei consigli giudiziari è, certamente, una questione di più largo momento, che sarà opportuno trattare in occasione della riforma dell'ordinamento giudiziario. Dico questo non per rinviare, come spesso accade, problemi che importano una certa presa di posizione ma, perché, le funzioni dei consigli giudiziari debbono necessariamente tener conto di tutta una serie di altre modifiche da apportare al nuovo ordinamento giudiziario, non esclusa, per esempio, quella della esatta distinzione fra magistrati di merito e magistrati di legittimità.

Oggi, credo che, anche per una esigenza di sollecitudine, convenga soffermarci sui punti o elementi maggiormente condivisi, sui quali i rappresentanti dei vari gruppi parlamentari sono concordi come, ad esempio, di consentire ai magistrati di tribunale di avere i propri esponenti tra i componenti dei consigli giudiziari, oppure di abolire il sistema della votazione per lettera, che non dà sovverchia garanzia di segretezza, sostituendolo con il voto personale e segreto, dato presso un seggio elettorale o, ancora, nel senso di confermare la durata in carica dei membri dei consigli giudiziari per i due anni previsti dall'attuale ordinamento in modo da consentire un più sollecito avvicendamento dei singoli componenti. I quattro anni proposti dal collega Martuscelli mi sembrano troppi. Penso, anche, che si possa essere d'accordo nell'assegnare o attribuire le funzioni di segretario del consiglio giudiziario al componente effettivo meno anziano.

Per quanto concerne l'inclusione nei consigli giudiziari di membri estranei alla magistratura, ricordo l'orientamento, ormai comune, della Commissione e non contestato nemmeno dai membri del gruppo socialista (compreso il proponente del progetto di legge) circa le difficoltà cui si andrebbe incontro inserendo nei consigli giudiziari membri estranei alla magistratura, particolarmente per ragioni funzionali. I consigli giudiziari, diversamente dal Consiglio superiore della magistratura, non sono organi di governo estranei alla magistratura; sono organi consultivi periferici che fanno parte, essenzialmente, dell'ordine giudiziario. A parte questo, si è rilevata, unanimemente, la difficoltà di far partecipare membri estranei alla magistratura ai consigli giudiziari principalmente sotto un duplice profilo: o si tratta di persona del tutto staccata dall'ambiente giudiziario – com'è nel caso di professori universitari di diritto o di materie affini che non esercitano la professione – e, allora, la loro presenza nei consigli giudiziari sarebbe del tutto superflua, dal momento che la principale funzione dei vari membri di quest'organo si risolve nel portare, in sede di valutazione dei magistrati, il pensiero di categorie che conoscono profondamente i problemi dell'ambiente giudiziario; oppure, bisognerebbe eleggere questi membri estranei alla magistratura fra le categorie degli avvocati o professori universitari che esercitano l'attività giudiziaria e, in questo caso, rimarrebbe il sospetto o, quanto meno, il pericolo di giudizi compiacenti a seconda che riguardino l'uno o l'altro magistrato con cui questi professori abbiano a che fare.

Così riassunte le varie posizioni, mi permetto di presentare un nuovo testo che tiene conto di queste proposte di modifiche.

Il testo unificato è formato da tre articoli, e conserva quanto possibile il testo delle due proposte di legge in esame. Ne do lettura:

ART. 1.

« L'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Presso ogni corte di appello è costituito il consiglio giudiziario, presieduto dal primo presidente della corte e composto dal procuratore generale della Repubblica presso la corte stessa, nonché da otto membri di cui tre con funzioni di supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segre-

to, nelle seguenti proporzioni: un magistrato effettivo ed uno supplente tra i magistrati di cassazione, due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di corte d'appello, due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di tribunale. Nei distretti nei quali non sia possibile eleggere i magistrati di cassazione, i posti saranno attribuiti ai magistrati di corte di appello.

In caso di mancanza o impedimento, il primo presidente e il procuratore generale sono sostituiti dal magistrato che ne esercita le funzioni.

I magistrati che, per il numero dei suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono nell'ordine, ed in numero non superiore a tre per gli effettivi e due per i supplenti, chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio.

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che abbiano sostituito altri durante il biennio medesimo. Il consiglio giudiziario costituito presso la corte d'appello è competente anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione della sezione distaccata.

Le funzioni di segretario presso il consiglio giudiziario sono esercitate dal magistrato componente effettivo meno anziano per servizio ».

ART. 2.

« Nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica provvederà alle necessarie modifiche del regolamento approvato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264 ».

ART. 3.

« Sono abrogate le norme relative alla votazione per lettera di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264 ».

A proposito della votazione, credo sia utile che la Commissione esprima il proprio pensiero sulla questione relativa al seggio elettorale e cioè se debba essere unico per tutto il distretto della corte d'appello, o meno, magari consacrandolo in un ordine del giorno, ma non inserirei questa disposizione, che ha carattere regolamentare, nella legge. La segretezza del voto dev'essere garantita e, quindi, il seggio elettorale deve essere istituito presso uffici giudiziari ove possa votare un certo numero di magistrati. L'ideale sarebbe un seggio elettorale unico, istituito presso la sede della corte d'appello; però, non dissimulo le difficoltà cui, in tal caso, in alcuni distretti, andrebbero incontro i magistrati che vivono lontano dalla sede della corte d'appello. Sicché, pur dando la preferenza al seggio elettorale unico presso la corte d'appello, lascerei la possibilità di valutare – secondo una formula che il Governo troverà – l'opportunità di costituire dei seggi elettorali anche presso le sedi dei tribunali del distretto.

A tale proposito presenterò un'apposito ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LUZZATTO. Vorrei particolarmente intervenire sul nuovo testo, che accetto quale testo base dato che deriva da due proposte di legge sulle quali è da ritenere che si raccogliesse il consenso della Commissione. Avrei da esprimere alcune riserve su questo testo proposto dal relatore, in quanto non tiene conto dei due membri di diritto previsti nelle proposte di legge.

Nella proposta Basso, di cui anch'io sono firmatario, non si prevedono membri laici, ma non si prevedono neppure i due membri di diritto. Nella proposta Martuscelli sono previsti i due membri di diritto e due membri non magistrati. A me sembra che le due soluzioni siano correlate tra loro. Nella proposta di legge Basso non si proponeva – e non proponiamo – membri estranei alla magistratura, in quanto non si prevedono membri di diritto Infatti i capi di corte (il primo presidente e il procuratore generale) esercitano – com'è noto – una vasta influenza di ordine morale sui magistrati, che ne limita l'autonomia, soprattutto in rapporto alla legge Breganze, che abbiamo già approvata, la quale attribuisce ai consigli giudiziari una funzione molto importante in ordine all'assegnazione delle funzioni.

A noi pare una contraddizione il fatto che colui il quale presenta un rapporto da discutere sia non solo un componente il collegio, ma addirittura un membro di diritto dotato, quindi, di una posizione di prevalenza e di influenza del tutto evidente. Inoltre – ed anche a prescindere da questo aspetto – con la presenza di diritto dei due capi di corte viene meno quel costante rinnovamento democratico di questi organi, sul quale il relatore ci ha intrattenuti.

Se si rinuncia alla presenza dei due membri di diritto, opportunamente si rinuncia alla

inclusione dei membri laici. La proposta Martuscelli, per altro, ci pare del tutto coerente, in quanto i due membri non magistrati assicurerebbero una presenza esente da qualsiasi influenza.

Ripeto che la proposta di legge di cui sono firmatario non prevedeva né membri estranei alla magistratura né membri di diritto. Qualora si mantenessero i membri di diritto, ci sembra che la rinuncia ai membri estranei altererebbe l'equilibrio della proposta Martuscelli; in questo caso ci riserveremmo di fare nostra la proposta di inclusione dei membri estranei. Si tratta di una posizione alternativa: non includere nei consigli giudiziari membri di diritto, ma soltanto membri della magistratura, tutti ugualmente elettivi o se si includono membri di diritto allora si deve pensare anche a immettere nei consigli giudiziari dei membri laici.

Vorrei aggiungere un'altra osservazione: non ho ben chiara la posizione dei supplenti; il concetto di supplenza in un organo collegiale è legato ad una rappresentanza di funzioni, altrimenti non si spiega.

Generalmente, i membri supplenti sono previsti in organismi formati da pochi componenti, in modo da evitare che l'assenza casuale di uno dei titolari pregiudichi i lavori del collegio stesso. Nel nostro caso i componenti del collegio sono dieci e, pertanto, ritengo che non vi sia questa assoluta necessità di prevedere dei supplenti, in quanto con dieci membri effettivi sarà sempre possibile raggiungere il numero legale.

Per quanto concerne la necessità che in questi consigli giudiziari siano inclusi dei magistrati in base alle loro funzioni, abbiamo qualche riserva, perché riteniamo che i magistrati, in base alla Costituzione, siano tutti eguali e ricordiamo che la necessità di prevedere dei supplenti deriva proprio dal fatto che si vuole mantenere il principio della rappresentatività dalle diverse funzioni. In questo modo, infatti, mancando un magistrato di tribunale, si assicura la presenza di un altro magistrato di tribunale e così anche per la corte d'appello e per la cassazione. Sopprimendo la differenza tra effettivi e supplenti, ritengo che potremmo ottenere una più logica rappresentanza.

Secondo quanto previsto nel nuovo testo del relatore avremmo due magistrati di cassazione, il primo presidente ed il procuratore generale e, poi ancora, altri due magistrati di cassazione; non sempre sarà possibile trovare in un distretto quattro magistrati di cassazione ma, in caso positivo, saranno tutti e quattro membri del consiglio giudiziario. Evidentemente quindi, per questa categoria vi sarà un'eleggibilità molto limitata, in quanto si saprà a priori, anche prima che siano eletti, che questi magistrati faranno parte dei consigli giudiziari; si tratterebbe, pertanto, di elezioni molto poco democratiche. Per tutte queste considerazioni, riteniamo che due magistrati di cassazione siano sufficienti e che sia necessario sopprimere i supplenti; in questo modo i consigli giudiziari saranno formati da due magistrati di cassazione, quattro di appello e quattro di tribunale. Desidero, ancora, far presente come, a nostro avviso, la norma che fissa il numero dei membri di diritto deve essere considerata contestualmente a quella dei supplenti in quanto è necessario stare attenti a mantenere determinate proporzioni. Con il sistema previsto si può dire che tutti i magistrati di cassazione di un distretto finiscono con il far parte del consiglio giudiziario ed i magistrati di corte d'appello vi partecipano nella medesima proporzione di quelli di tribunale, e questi ultimi, quindi, essendo come categoria ben più numerosi di tutti gli altri sono proporzionalmente meno rappresentati.

Vogliamo sottoporre queste osservazioni all'attenzione degli onorevoli colleghi, in quanto le riteniamo degne di studio. Il gruppo del partito socialista di unità proletaria cui appartengo è favorevole a questa proposta di legge, dato che è favorevole anche ad una riforma che introduca l'elettività dei magistrati di tribunale.

Consideriamo, in ogni caso, il testo unificato della proposta di legge in modo positivo. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, cui ha accennato il relatore Valiante, noi siamo favorevoli purché venga accettato dal Governo. Riteniamo che debba essere assolutamente chiaro che ogni singolo magistrato ha diritto di votare per chi vuole e non limitare il voto, ad esempio, dei magistrati di tribunale solo a quelli di tribunale e così via; distinzioni del genere vanno soppresse e tutti devono votare per tutti gli eleggibili. Tutto questo è già compreso nel nuovo testo unificato presentato dal relatore Valiante, ma per evitare equivoci vorremmo che questi concetti fossero detti in maniera più precisa ed evidente. Il secondo punto che vorremmo fosse chiarito è quello dei seggi elettorali; siamo favorevoli all'abolizione del voto per lettera, ma vorremmo che il voto segreto fosse sicuro e non una illusione. A nostro avviso, quindi, sarebbe preferibile che vi fosse un solo seggio presso la corte d'appello; riteniamo, infatti, che non

sarà un grosso sacrificio per i magistrati recarsi a votare nel capoluogo, dato anche che queste elezioni si svolgono una volta ogni due anni. Se non fosse possibile prevedere un unico seggio elettorale per ogni distretto presso la sede della corte d'appello, potremmo pensare alla loro istituzione presso i tribunali, ma non presso le preture e, naturalmente, solo presso i tribunali più importanti, perché vi sono anche tribunali con tre magistrati; in quest'ultimo caso ritengo che sarebbe difficile garantire la segretezza del voto.

Per quanto riguarda il termine di sei mesi, entro il quale il Governo provvederà alla modifica del regolamento penso che anche tre mesi sarebbero sufficienti. Non vorrei che si perdesse molto tempo. Per quanto riguarda l'ineleggibilità e l'incompatibilità, sono molto incerto nell'affidare problemi di questo genere a delle semplici norme del regolamento. Proporrei di inscrivere nel testo della legge una specifica norma per stabilire che i principî che regolano la ineleggibilità e l'incompatibilità nei consigli giudiziari sono uguali a quelli previsti per le elezioni al consiglio superiore della magistratura.

VALIANTE, *Relatore*. Non vedo quali potrebbero essere questi motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, a meno che non vogliamo creare una specifica casistica; in passato, infatti, non erano previsti motivi di ineleggibilità o di incompatibiltà per la elezione e la nomina nei consigli giudiziari.

LUZZATTO. Sono d'accordo, se la Commissione intende accettare l'interpretazione testè data dal relatore, ma vorrei precisare che dei casi di ineleggibilità o di incompatibilità possono verificarsi, ad esempio, nei confronti di un magistrato nei cui confronti sia pendente un provvedimento disciplinare.

DE FLORIO. Non posso fare a meno di sottolineare che, ancora una volta, ci troviamo nella necessità di dover approvare un provvedimento con caratteri nettamente settoriali e ciò perché non siamo, purtroppo, in grado di inquadrare questa proposta di legge nella più ampia legge sull'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Vorrei che risultasse dagli atti che le proposte di legge, che oggi stiamo discutendo, sono state poste all'ordine del giorno sotto la spinta di ripetute sollecitazioni pervenute alla Presidenza e da parte dello stesso deputato De Florio e da parte di altri colleghi appartenenti al gruppo comunista.

Comprendo benissimo le esigenze che spingono il deputato De Florio ad assumere la posizione che lo costringe ad esprimersi nei termini ora esternati ma vorrei che tutti si ricordassero che nessun disegno di legge o proposta di iniziativa parlamentare, è stata sin'ora presentata sulla riforma dell'ordinamento giudiziario.

DE FLORIO. Non intendevo affatto dare alle mie parole un significato che potesse suonare rimprovero alla Presidenza per aver messo all'ordine del giorno queste proposte di legge, di cui noi per primi riconosciamo la necessità e l'urgenza ma, d'altra parte, non si può disconoscere che più volte abbiamo sottolineato l'impellente necessità di addivenire, al più presto, ad una approfondita discussione sull'elaborazione di un nuovo ordinamento giudiziario.

Comunque, tornando al merito delle proposte in esame, a mio parere, il nuovo testo proposto dal relatore è peggiore dei due testi delle proposte di legge originarie.

Difatti, la proposta di iniziativa dei deputati Martuscelli ed altri ammette nei consigli giudiziari la presenza dei membri di diritto introducendo, però, anche due membri effettivi non appartenenti alla magistratura i quali servirebbero, così, a garantire un'atmosfera di vera democrazia in seno a questo organo interno delle magistrature.

Penso che le obiezioni sollevate dal relatore Valiante su questo argomento siano, quanto meno, opinabili, perché è da ritenere che, a parte i distretti più ampi, ma anche negli altri, non dovrebbe essere troppo difficile assicurare nei consigli giudiziari la presenza di docenti universitari o di avvocati con anzianità di esercizio nella professione.

Vi è, comunque, la proposta di legge di iniziativa dei deputati Basso ed altri che non prevede nei consigli giudiziari membri per così dire « laici », ma elimina anche i membri di diritto. Nel nuovo testo proposto dal relatore Valiante, invece, non sono previsti i membri laici, mentre sono mantenuti quelli di diritto, di modo che questa nuova formulazione del testo contiene, è vero, l'affermazione di un principio abbastanza importante, cioè la presenza di magistrati di tribunale nei consigli giudiziari ed è per questo che, comunque, noi non voteremo contro la proposta, ma è in realtà una presenza del tutto minoritaria, in quanto vi sarebbero pur sempre due soli magistrati di tribunale di fronte a tre magistrati di corte di appello ed a due di cassazione.

Tutto ciò, a nostro avviso, è poca cosa in quanto si eliminano, invece, quelli che erano i due aspetti migliori delle proposte originarie. Il gruppo comunista cui appartengono

si riserva di presentare un emendamento tendente a ristabilire il principio contenuto nella proposta Martuscelli relativo all'inserimento dei membri laici nei consigli giudiziari; ove tale emendamento non fosse accolto, ripiegheremmo, in via subordinata, sulle posizioni dalla proposta Basso che esclude i membri di diritto.

MANNIRONI. Desidero dichiarare che sono sostanzialmente concorde con l'impostazione data dal relatore Valiante e che accetto il testo unificato quale sintesi delle due proposte di legge originarie.

Vorrei, inoltre, rispondere ad alcune obiezioni sollevate dai colleghi Luzzato e De Florio che considerano alternativo il mantenimento dei membri di diritto nei consigli giudiziari rispetto alla introduzione di alcuni membri laici. Però, credo che, sul piano logico, un'alternativa di questo genere non sussista in quanto le ragioni che militano a favore della presenza del procuratore generale e del primo presidente della corte di appello nei consigli giudiziari sono molte e persuasive. Non possiamo, innanzi tutto, dimenticare che questi magistrati rappresentano degli organi interni della magistratura e che uno dei loro compiti precipui è quello di denotarne l'autonomia.

Il primo presidente di corte di appello e il procuratore generale sono membri di diritto quasi come riflesso ed applicazione analogica ed estensiva del concetto che è già contenuto nella legge per il Consiglio superiore della magistratura, dove il primo presidente della Cassazione ed il procuratore generale sono membri di diritto di quel consesso.

A mio avviso, dunque, ragioni strettamente logiche impongono di adottare analogo criterio nella composizione dei consigli giudiziari, proprio perché non si può non tener conto della particolare posizione di questi due magistrati, che sono responsabili dell'amministrazione della giustizia nel distretto della corte di appello e che tengono rapporti diretti con il Ministero di grazia e giustizia, con il Consiglio superiore della magistratura nonché con i capi dei tribunali che fanno parte del distretto della corte di appello. Pertanto, ammettere anche solo teoricamente, la eventualità che siano estromessi o che possano essere non eletti, costituirebbe una grave lacuna ed una menomazione dell'importanza e della responsabilità che i due alti magistrati hanno nel rispettivo distretto. Non bisogna scordare che avendo essi, per tutto il tempo e la durata della loro carica, regolato l'amministrazione della giustizia nel rispettivo distretto, hanno quella esperienza e quell'assoluto disinteresse che sono necessari per dare una effettiva garanzia di obiettività di imparzialità per un retto funzionamento del consiglio giudiziario stesso.

Ora, il fatto che siano ammessi come membri di diritto, con la presidenza riservata per legge al primo presidente della corte di appello, non può portare alla necessità di controbilanciare la loro presenza nei consigli giudiziari con l'inclusione di membri estranei, i quali, a mio avviso, non possono trovare inserimento in questo organismo proprio per un maggior rispetto dell'autonomia della magistratura, autonomia che non ammette interferenze di questo genere. D'altro canto, questo è un criterio che, ormai, sta prevalendo in ogni ordinamento. Giova, a proposito, ricordare che gli avvocati si sono sempre costantemente opposti all'ammissione ed alla inclusione negli organi del loro ordine di membri della magistratura, proprio per far salvo il principio dell'autonomia del loro ordinamento.

Per queste ragioni, dunque, ritengo che i due argomenti non possano essere valutati in base ad una inesistente alternativa e vanno tenuti nettamente distinti. I membri di diritto sussistono per le ragioni che ho dette; i membri estranei, oltre che per i motivi di merito cui ha accennato il relatore Valiante, non possono intervenire per non menomare le posizioni del primo presidente della corte di appello e del procuratore generale.

Vorrei fare, ancora, alcune considerazioni sulla inclusione di membri estranei: si dice che possono essere ammessi avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno venti anni e che di fatto, al momento della loro eventuale elezione, non la esercitino più. Faccio presente che, anche in presenza di detti requisiti, non si può avere la certezza che tali avvocati siano totalmente « sganciati » dallo ambiente professionale giudiziario nel quale, fino a quel momento, hanno vissuto ed esercitato. Si potrebbe, infatti, presentare l'ipotesi di un avvocato che, al momento della elezione, pur non esercitando, abbia dei soci, dei parenti che ancora tengono aperto il suo studio. Questo determinerebbe un clima di disagio, di sospetto, perché si potrebbe pensare che un magistrato sia portato ad avere dei motivi di riguardo verso un determinato avvocato. In questa situazione sarebbe inevitabile per il magistrato, la perdita, della sua piena libertà e della sua autonomia di giudizio.

L'alternativa che questa mattina è stata posta non può essere considerata ne vale, di per se, a portare argomenti decisivi e deter-

minanti per la esclusione dei membri di diritto.

Per quanto riguarda, poi, le perplessità manifestate dal deputato Luzzato sulla posizione dei supplenti, sono del parere che si tratti di un argomento che non può seriamente « dividerci ». Che questi supplenti ci siano o meno è argomento di scarsa importanza.

Credo che per la regolare funzionalità dei consigli giudiziari, se il supplente esiste, potrà al momento opportuno intervenire per sostituire il membro effettivo, facendo in modo che si realizzi sempre il *plenum* del consiglio. Non credo alla possibilità che tutti i membri effettivi della cassazione siano sempre e necessariamente impegnati nella composizione dei consigli giudiziari. D'altra parte si tratta soltanto di due magistrati di cassazione che da soli, data la limitatezza del loro stesso numero, non possono rappresentare motivo di preoccupazione per quanto riguarda una possibile prevalenza o sopraffazione nell'interno del funzionamento delle votazioni dei consigli giudiziari.

Per quanto riguarda il seggio elettorale concordo con la proposta del relatore Valiante che, pur affermando il concetto che il seggio elettorale deve essere unico, non ha esclusa la possibilità di istituire dei seggi nei distretti dei tribunali.

Nessuno meglio di me – penso ai distretti ed ai tribunali e preture della Sardegna – si rende conto dell'opportunità di evitare, ove possibile, fastidiosi e lunghi viaggi. Infatti, appartengo ad una regione dove i tribunali sono sparsi in località remote e lontane dal capoluogo.

La suddivisione della elezione in seggi distrettuali di tribunale non mi pare che porti ad un frazionamento dell'unità e della regolarità delle operazioni di voto. Se si volesse ovviare all'inconveniente cui ha accennato il deputato Luzzatto (cioè alla possibilità di scoprire facilmente in un piccolo tribunale come si è votato e da parte di chi) credo si potrebbe stabilire che lo spoglio delle schede sia fatto nell'unico seggio della corte d'appello. Le schede elettorali, sigillate in un plico, possono essere trasferite lo stesso giorno, o in giorni successivi, presso la sede della corte d'appello, dove si farà uno spoglio unico...

LUZZATTO. Torneremmo al voto per lettera.

MANNIRONI. No, perché il voto è segreto, diretto e personale, dato in una urna posta in una sede di tribunale; dopo di che, come si fa per altre elezioni, le schede vengono raccolte in un plico sigillato e trasferite nella sede della corte di appello ove avrà luogo una unica operazione di spoglio delle schede e di conteggio dei voti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VALIANTE, *Relatore*. Cercherò di essere telegrafico e di non ripetere argomentazioni già svolte da me o da altri colleghi e, in particolare, dal deputato Mannironi in relazione ad alcune obiezioni sollevate al testo da me proposto.

Innanzitutto, per quanto riguarda i problemi di diritto, onorevole Luzzato, non mi impressiono molto nè temo la influenza che il primo presidente ed il procuratore generale possono avere sugli altri membri del consiglio giudiziario. Siamo in un momento in cui la presa di coscienza dei propri diritti, dei propri doveri, delle proprie funzioni e della propria indipendenza da parte dei magistrati è un dato di fatto ormai accertato; tanto più, trattandosi di magistrati eletti da propri colleghi, nell'ambito di un distretto, con la specifica funzione di esprimere, evidentemente, anche il pensiero della rispettiva categoria. Non credo possano soggiacere a influenze di questo genere...

LUZZATTO. Lei conoscerà indubbiamente il caso, di un procuratore generale che convocò i procuratori, sostituti procuratori e pretori notificando loro che non avrebbe ammesso incriminazioni di appartenenti a forze dell'ordine pubblico. Riesce ad immaginare un sostituto procuratore che, di fronte ad un reato commesso da un appartenente alle forze di ordine pubblico, si sia permesso di fare una incriminazione, dopo una notificazione del genere ?!

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È strano che lei non abbia potuto fare una interpellanza parlamentare sul caso !

LUZZATO. Non ho potuto farla a causa di altri aspetti; per non sentirmi rispondere come mi sarebbe stato risposto !

VALIANTE, *Relatore*. A parte la illiceità e la illegittimità di una tale presa di posizione da parte di un procuratore generale, credo che sarebbe possibile instaurare una azione penale nei confronti di qualsiasi pretore o procuratore della Repubblica che, sia pure per ovviare a disposizioni di ordine amministrativo e disciplinare del procuratore generale, non esercitasse, a sua volta, azione penale a seguito di reati di questo genere, da chiunque commessi.

Ad ogni modo, in passato si era avuta nella nostra Commissione, in sede fererente, una larga concordanza sulla non assoluta rilevanza della permanenza del procuratore generale della Repubblica e del primo presidente della corte di appello nei consigli giudiziari come membri di diritto, anche sotto il profilo che essi custodiscono i fascicoli personali dei magistrati del distretto che, oggi, il consiglio giudiziario, anche per motivi organizzativi, non ha possibilità di avere. Su tale questione, mentre ritengo di riferirmi ad una opinione diffusa ed accettata in passato dalla Commissione, non ritengo possa trattarsi di un punto rilevante; senza considerare che dobbiamo, proprio da questo non completo allineamento dell'attuale struttura dei consigli giudiziari, trarre motivo per sollecitare quelle riforme di fondo cui tutti ci siamo favorevolmente riferiti.

Sull'altro punto, relativo alla eliminazione dei supplenti, ritengo di poter ricordare alla Commissione una circostanza. Il consiglio giudiziario è strutturato secondo il numero degli organi giudiziari, cioè un numero fisso di persone che, necessariamente, partecipano alla seduta. Questo, a mio parere, è un dato positivo, anziché negativo, perché la possibilità che il consiglio sieda con la maggioranza dei presenti renderebbe possibile procedere anche quando una certa parte dei membri del consiglio decidesse di assentarsi perché non concorde su determinate impostazioni. Mi pare che le garanzie che vogliamo prevedere nella struttura del consiglio giudiziario (e sulle quali il collega Luzzato è particolarmente d'accordo) sarebbero più certe ove mantenessimo un numero fisso di membri, con i supplenti che possono sostituirli in caso di impedimento, anziché un numero elastico, solito nei consessi democratici, come quello della metà più uno. Parteciperebbero in maniera certa sette membri al consiglio, cioè tutti i membri corrispondenti al *plenum*, anziché sei.

LUZZATTO. Questo si può sempre stabilire.

VALIANTE, *Relatore*. Ma, d'altra parte, mi pare che proprio la possibilità di utilizzare non un qualsiasi numero, ma un numero preciso e particolarmente elevato (come quello dei membri che costituiscono il *plenum*), dia maggiori garanzie per la democraticità delle decisioni.

L'altro punto riguarda il seggio elettorale. Com'è noto, già oggi il regolamento per l'elezione dei componenti i consigli giudiziari (approvato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato) prevede il seggio unico presso la corte d'appello, o un seggio presso le sezioni distaccate.

Il seggio unico, poi, provvede allo spoglio anche dei voti espressi per lettera. Se sostituiamo, come ho proposto e come siamo tutti d'accordo, alla possibilità di una votazione per lettera, la formula della votazione con voto personale e diretto, dobbiamo consentire ai magistrati della periferia (che spesso possono essere impegnati proprio per ragioni d'ufficio) di partecipare alla votazione; altrimenti autorizzeremmo, sia pure contro la nostra volontà, astensioni dal voto.

Auspico (d'accordo con il deputato Luzzato) che il seggio sia possibilmente unico almeno nelle corti d'appello che non presentino questo grosso problema. Però lascerei la possibilità al consiglio giudiziario uscente di stabilire seggi elettorali anche nelle sedi di altri tribunali. Il fatto che esistano piccoli tribunali, magari con cinque giudici di tribunale e due della procura della Repubblica (sette persone) è poco rilevante, perché bisogna considerare anche i pretori del circondario che dovrebbero votare presso il tribunale.

LUZZATO. L'importante è escludere che la votazione avvenga nelle sedi di pretura.

VALIANTE, *Relatore*. Sulla questione della ineleggibilità, sono d'accordo con il deputato Luzzato che non è il caso di affrontarla adesso. Però, la verità è che non dobbiamo considerarci paghi con questa legge in ordine ai consigli giudiziari. Quando provvederemo all'ordinamento giudiziario, o almeno ad una parte di esso, affronteremo tutto quanto attiene alla carriera dei magistrati ed ai vari organi che devono partecipare all'assegnazione delle funzioni, primo tra tutti il consiglio giudiziario. Potremo, così, definire questo problema in sede più coordinata.

PRESIDENTE. Si parla spesso di questo ordinamento giudiziario. Vorrei precisare che la commissione ministeriale ha terminato il proprio lavoro il 31 luglio 1965. Il Governo non ha ancora presentato un disegno di legge, né i parlamentari hanno presentato proposte di legge.

DE FLORIO. Da questo deriva la constatazione che, ancora una volta, facciamo leggi settoriali, che finiscono con l'inserirsi in un ordinamento giudiziario di cui abbiamo solo notizie sommarie, del tutto superficiali.

VALIANTE, *Relatore*. Insisto sul testo da me elaborato.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei, innanzitutto, ringraziare il relatore per la sua relazione, di cui

condivido tutte le motivazioni, e per il nuovo testo presentato, che traduce in formule tecniche, quasi letteralmente, gli orientamenti che ho espresso in occasione delle precedenti discussioni sulla proposta di legge. Il Governo è perfettamente d'accordo sul nuovo testo del relatore. Riferendomi alla odierna discussione, vorrei fare alcune brevi osservazioni, – anche se sarò costretto a ripetere cose già dette – in ordine alla tesi di fondo espressa dal deputato Luzzato circa l'alternativa tra l'ipotesi del mantenimento dei membri di diritto e l'inclusione dei membri cosiddetti laici. Mi sembra che già il deputato Mannironi abbia seriamente risposto a questo argomento dell'alternatività, anche se il parallelo con il Consiglio superiore della magistratura, se meccanicamente inteso, rappresenti un argomento a favore della tesi del deputato Luzzato; infatti nel Consiglio superiore della magistratura, là dove sono mantenuti i membri di diritto, vi sono i membri laici eletti dal Parlamento. Ma non è possibile accettare meccanicamente questo riferimento, in quanto il Consiglio superiore della magistratura è un organo costituzionale autonomo, mentre i consigli giudiziari sono organi interni alla magistratura stessa. Inoltre, si tratta di due problemi diversi. Il mantenimento dei membri di diritto è rispondente ad un sistema finora usato ed all'opportunità che proprio i capi di corte di appello, che hanno maggiore possibilità di conoscere, nell'esercizio delle loro funzioni, i magistrati, siano presenti nell'organo che dovrà formulare il parere. L'introduzione di membri laici risponderebbe, invece, ad una sostanziale rivoluzione della struttura dei consigli giudiziari e dello stesso ordinamento giudiziario, rivoluzione che non siamo in grado di affrontare per le ragion che tutti conosciamo. Questo è tanto vero, onorevole De Florio, che il suo collega Guidi sottolineava l'altra volta che l'esigenza dell'introduzione di membri laici, ove fosse attuata, dovesse riguardare non tanto professori universitari ed avvocati ma, in genere, persone elette, altrimenti non eviteremo quel pericolo corporativo, che tutti riconosciamo esistente in seno alla magistratura, ma rischieremo di allargarne i confini, comprendendo accanto ai magistrati gli avvocati e creando una famiglia giudiziaria chiusa in se stessa, con tutti gli inconvenienti che il deputato Mannironi ha già lamentato e che sono di palese evidenza.

Quindi, il discorso dovrebbe allargarsi molto ma, in tal caso, andremmo ad affrontare una tematica di fondo dalla quale – a ben guardare – emerge il problema della elettività del giudice, problema di tali proporzioni da non poter essere affrontato di straforo in questa proposta di legge.

Questa è una proposta di legge meditata, seria e significativa, che indubbiamente costituisce un passo avanti però nei limiti e per gli scopi che si prefigge. Il deputato Luzzatto si renderà quindi conto che la nostra opposizione è fondata su basi solide.

LUZZATTO. Devo, comunque, ribadire la nostra opposizione ai membri di diritto; a questo proposito ricordo che lo stesso deputato Giovanni Leone ha preso recentemente posizione contro i membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Devo insistere per il mantenimento di questi membri di diritto, per tutte le ragioni pratiche cui ho già accennato ed anche per l'esperienza di questi magistrati che, conoscendo a fondo l'ambiente, sono in grado di formulare valutazioni meglio di altri.

Per tutte queste considerazioni, il Governo è favorevole al testo presentato dal relatore Valiante. Devo dire, ancora, che sono contrario all'eliminazione dei membri supplenti, per tutte quelle ragioni che sono state espresse dal relatore; la presenza dei supplenti costituisce, del resto, una garanzia per la magistratura di merito e garantisce, in ogni caso, la maggioranza della magistratura di merito. Penso, pertanto, che sia opportuno mantenere i supplenti.

LUZZATTO. Desidero chiedere il parere del rappresentante del Governo circa un'eventuale soppressione dell'inciso: « ulteriore rappresentante di cassazione ». Nel testo presentato dal relatore si fa, infatti, riferimento a due membri di diritto più uno e ad un altro eletto. Sopprimendo questi, si potrebbero aumentare i magistrati di merito.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* I membri di diritto sono membri di diritto non perché magistrati di cassazione, ma in quanto dirigono, nei distretti, i rispettivi uffici e sono, quindi, in grado di valutare le cose molto attentamente. In questo modo si spiega anche la ragione della presenza autonoma del magistrato di cassazione.

VALIANTE, *Relatore.* Per fare un esempio, se fosse approvata la proposta del deputato Luzzato non sarebbe possibile eleggere al consiglio giudiziario il presidente del tribunale di Milano, Bianchi D'Espinosa.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La rappresentanza di tutte le funzioni, tribunale, corte d'appello, cas-

sazione, costituisce indubbiamente un elemento positivo nell'ambito del consiglio giudiziario. Gravi inconvenienti potrebbero verificarsi solo nel caso in cui questa distinzione arrivasse fino alla base e, cioè, fino all'elettorato attivo; attualmente, l'elettorato attivo è unico, come è sempre stato in passato e come anche stabilisce il testo presentato dal relatore. La presenza del magistrato di cassazione non deriva, quindi, dalla elezione di una casta chiusa, ma dall'insieme di tutti i magistrati. Le preoccupazioni del deputato Luzzato non hanno pertanto, a mio avviso, ragione di sussistere.

LUZZATTO. Desidero far rilevare che rischiamo di introdurre nel testo della legge una frase che non ha più senso, una frase della vecchia legge elettorale comunale che diceva che il consiglio comunale era composto dai membri eletti o dagli eleggibili se questi erano in numero minore dei posti da ricoprire. Questa frase non ha più ragione di essere.

MISASI, *Sottosegretario di stato per la grazia e giustizia.* La sua preoccupazione si riferisce, secondo me, solo al caso in cui non siano coperti gli organici; questo è tuttavia un caso particolare che difficilmente si potrà verificare.

Per tutte queste ragioni, quindi, prego la Commissione di mantenere fermo il testo presentato dal relatore Valiante. Ripeto, ancora una volta, che l'elettorato attivo è unico; dichiaro, anche, di accettare il preannunciato ordine del giorno in relazione alla costituzione dei seggi. Questo impegno sull'ordine del giorno è, del resto, conseguenza del fatto che con questa legge abroghiamo la norma sul voto per lettera.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che l'esame degli articoli avrà luogo sul testo unificato proposto dal relatore Valiante.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 1 del nuovo testo unificato presentato dal relatore Valiante:

ART. 1.

L'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Presso ogni corte di appello è costituito un consiglio giudiziario presieduto dal primo presidente della corte e composto dal procuratore generale della Repubblica nonché da otto membri di cui tre con funzioni di supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto, nelle seguenti proporzioni: un magistrato effettivo ed uno supplente tra i magistrati di cassazione: due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di corte di appello; due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di tribunale. Nei distretti nei quali non sia possibile eleggere i magistrati di cassazione, i posti sono attribuiti ai magistrati di corte di appello.

In caso di mancanza o impedimento, il primo presidente e il procuratore generale sono sostituiti dal magistrato che ne esercita le funzioni.

I magistrati che, per il numero dei suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono nell'ordine ed in numero non superiore a tre per gli effettivi e due per i supplenti, chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio.

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che abbiano sostituito altri durante il biennio medesimo. Il consiglio giudiziario costituito presso la corte di appello è competente anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione della sezione distaccata.

Le funzioni di segretario presso il consiglio giudiziario sono esercitate dal magistrato componente effettivo meno anziano per servizio ».

Al primo comma di questo articolo i colleghi Luzzato e De Florio hanno presentato il seguente emendamento: *Sostituire il primo comma dell'articolo 1 con il seguente:* « Presso ogni corte d'appello il consiglio giudiziario è composto da dieci membri dei quali due con funzione di magistrati di cassazione, in quanto possibile; quattro di magistrati di appello e quattro di magistrati di tribunale, eletti ogni due anni da tutti i magistrati del distretto con voto uguale, diretto, personale e segreto, ogni magistrato esprimendo il voto per tutti gli eleggibili ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

I deputati De Florio e Luzzato hanno, in via subordinata, presentato un altro emendamento sostitutivo dal primo comma dell'articolo 1, collegato ad un emendamento aggiuntivo, che dovrebbe costituire un nuovo comma dello stesso articolo 1.

L'emendamento è il seguente: *sostituire al primo comma dell'articolo 1 alle parole:* « nonché da otto membri ». *le parole* « non-

ché da dieci membri », e concretizza, quindi, la richiesta già avanzata dai presentatori di inserire nei consigli due membri non appartenenti alla magistratura, le cui funzioni vengono illustrate dal comma aggiuntivo di cui ho parlato.

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato testè lettura.

(*Non è approvato*).

Pertanto il comma aggiuntivo che è così formulato: « Gli altri due membri effettivi sono eletti dai consigli regionali o, in mancanza, dai consigli provinciali del distretto, tra docenti universitari di materie giuridiche o avvocati che abbiano non meno di venti anni di anzianità di iscrizione nell'albo e che non esercitino la professione » è precluso.

All'articolo 1 non sono stati presentati altri emendamenti.

MANNIRONI. Prima che si passi alla votazione dell'articolo 1, vorrei esprimere ai colleghi una mia perplessità su tale articolo; perplessità dovuta alla possibilità che è attribuita al primo presidente della corte di appello ed al procuratore generale della repubblica di farsi sostituire dal loro facente funzione « in caso di mancanza o impedimento », tanto per citare le esatte parole della legge.

Non ritengo opportuno l'inserimento della parola « impedimento », in quanto non sono favorevole al fatto che i due alti magistrati indicati possano farsi sostituire in una funzione così esclusiva e personale quale loro deriva dal far parte del consiglio giudiziario. Sarebbe giusto, quindi, permettere la sostituzione solo quando effettivamente i due magistrati non siano presenti e siano, quindi, sostituiti in tutte le loro funzioni da un reggente.

VALIANTE, *Relatore*. Devo ricordare che questo principio della sostituzione di un esercente la funzione di capo ufficio, è già ammesso sia in sede giudiziaria che in sede giurisdizionale, quindi non credo che vi possano essere difficoltà ad accertare tale principio anche in questa sede.

Bisogna, inoltre, considerare che, in caso di impedimento del primo presidente o del procuratore generale, ove non fosse ammessa la sostituzione, si potrebbero provocare dei gravi ritardi nella convocazione dei consigli giudiziari che sono frequentemente vincolati da precisi termini entro i quali devono esprimere il loro parere.

Inoltre, non va dimenticato che questa procedura di sostituzione è in vigore da oltre venti anni e non mi sembra che si siano mai verificati inconvenienti di rilievo.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo concorda a pieno con il relatore.

MANNIRONI. Non insisto e non presento alcun emendamento formale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 avvertendo che vi ho apportato alcune lievi modifiche di carattere strettamente letterale:

ART. 1.

L'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Presso ogni corte di appello è costituito un consiglio giudiziario presieduto dal primo presidente della corte d'appello e composto dal procuratore generale della Repubblica nonché da otto membri di cui tre con funzioni di supplenti, eletti ogni due anni fra tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: un magistrato effettivo ed uno supplente tra i magistrati di cassazione; due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di corte d'appello; due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di tribunale. Nei distretti nei quali non è possibile eleggere i magistrati di cassazione, i posti sono attribuiti a magistrati di corte di appello.

In caso di mancanza o di impedimento, il primo presidente ed il procuratore generale sono sostituiti dal magistrato che ne esercita la funzione.

I Magistrati che, per numero di suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono, nell'ordine ed in numero non superiore a tre per gli effettivi ed a due per i supplenti, chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio.

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che hanno sostituito altri durante il biennio medesimo. Il consiglio giudiziario costituito presso la corte d'appello è competente anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione della sezione distaccata.

Le funzioni di segretario presso il consiglio giudiziario sono esercitate dal magistrato, componente effettivo, meno anziano per servizio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica provvede alle necessarie modifiche del regolamento approvato con decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264 ».

A questo articolo il deputato Luzzato propone il seguente comma aggiuntivo:

« Nella prima domenica di aprile successiva alla pubblicazione delle modifiche del regolamento i consigli giudiziari sono rinnovati secondo le norme della presente legge ».

VALIANTE, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Luzzato.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento proposto dal deputato Luzzato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Luzzato e sul quale si sono dichiarati favorevoli il relatore ed il Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 così come risulta formulato dopo l'approvazione dell'emendamento:

ART. 2.

« Nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica provvede alle necessarie modifiche del regolamento approvato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264.

Nella prima domenica di aprile successiva alla pubblicazione delle modifiche del regolamento i consigli giudiziari sono rinnovati secondo le norme della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

« Sono abrogate le norme relative alla votazione per lettera di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il titolo del testo unificato: « Norme sulla costituzione dei consigli giudiziari ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Il deputato Luzzato ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, nell'approvare la proposta di legge sulla costituzione dei consigli giudiziari (proposte unificate Basso ed altri, Martuscelli ed altri) invita il Governo a precisare nel regolamento:

1) che tutti i magistrati del distretto partecipano alla elezione di tutti i componenti del consiglio giudiziario, con voto uguale e diretto;

2) che la votazione si effettua presso un unico seggio elettorale costituito presso la corte d'appello o, quanto meno, ove l'ampiezza del distretto lo richieda presso seggi elettorali costituiti in sede di tribunale ».

Il deputato Mannironi propone di aggiungere all'ordine del giorno Luzzatto le parole: « In ogni caso, lo spoglio delle schede è effettuato dal seggio elettorale costituito presso la corte d'appello ».

MANNIRONI. L'inserimento di queste parole risponde alla preoccupazione di dare maggiore tranquillità al Governo, quando si accinga a fare il regolamento, onde evitare che per questi timori si escluda la possibilità di votare nelle sedi di tribunale. Noi, in Sardegna, abbiamo dei tribunali che distano dalla corte d'appello centinaia di chilometri.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Come rappresentante del Governo, dichiaro di accettare l'ordine del giorno, con l'aggiunta proposta dal deputato Mannironi, anche se ho il dubbio che esso sia pleonastico nella prima parte.

Secondo me, il fatto che tutti i magistrati eleggano tutti gli eleggibili risulta, in primo luogo, dalla prassi che si è seguita sinora (perché nella elezione dei consigli giudiziari c'è un unico elettorato attivo) e, in secondo luogo, dalla lettera della legge stessa. Pertanto, riterrei perlomeno superfluo consacrare ulteriormente il principio in un regolamento, ma d'altra parte ciò non arreca danno alcuno.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione delle proposte di legge unificate:

BASSO ed altri: « Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari » (962);

MARTUSCELLI ed altri: « Norme sulla costituzione dei consigli giudiziari presso le Corti di appello » (2139);

con il titolo: « Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari » (962-2139):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Assennato, Bavetta, Berlinguer Mario, Bernardi, Bisantis, Bosisio, Breganze, Luzzato, Coccia, De Florio, De Grazia, Fortuna, Galdo, Guidi, Mannironi, Migliori, Pellegrino, Pennacchini, Re Giuseppina, Romeo, Sforza, Spagnoli, Tenaglia, Valiante, Zappa e Zoboli.

È in congedo:

Bonaiti.

La seduta termina alle 12,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO